

STATUTO ARCHEOCLUB D'ITALIA APS

ART. 21

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo di giustizia interna dell'Associazione e ha competenza sugli organi nazionali e territoriali, sull'osservanza della disciplina associativa, sulla violazione di tutte le norme statutarie e regolamentari e sull'applicazione delle relative sanzioni disciplinari. Ove richiesto esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme statutarie.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente e un VicePresidente.
3. Il Collegio decide nelle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno due membri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, il cui voto, in caso di parità, vale doppio.
4. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa nazionale.
5. Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e cogenti per tutti i soci e gli organi associativi. Il mancato rispetto delle decisioni del Collegio costituisce illecito disciplinare gravissimo.
6. Il Collegio risiede presso la Sede dell'Associazione e si avvale, per l'attività di sua competenza, della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso la Sede stessa.
7. Con Regolamento del Collegio sono fissate le norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché le norme di funzionamento del Collegio stesso.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

REGOLAMENTO DI PROCEDURA E DI FUNZIONAMENTO

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo di giustizia interna dell'Associazione e, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 22-23-24-25-26-27-28 dello Statuto sociale, adotta ai sensi dell'art. 21 comma 7 un Regolamento di procedura e di funzionamento ispirato ai principi del contraddittorio e del rispetto del diritto alla difesa, che è comunicato al Presidente Nazionale e alla Segreteria Generale.

Il Collegio ha sede presso l'Archeoclub d'Italia APS alla cui Segreteria Nazionale sono inoltrati i ricorsi ad esso indirizzati.

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi:

- a) dall'esprimere verbalmente o in forma scritta, al di fuori delle riunioni del Collegio, giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
- b) dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente, o tramite il coniuge o parenti e affini fino al 3° grado, parti in causa.

Il Collegio, in ogni caso, opera con totale autonomia e indipendenza dagli organi dell'Associazione.

Art. 2 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO E DURATA IN CARICA

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci delegati. Durano in carica fino alla nomina del nuovo Collegio e sono rieleggibili.

Nella prima riunione successiva alla sua elezione il Collegio elegge tra i propri membri effettivi, il Presidente e un VicePresidente e, su proposta del Presidente, il Segretario del Collegio.

Ove nell'ambito del mandato sia il Presidente che il Vicepresidente, per qualsiasi motivo si dimettano o lascino la carica di probiviro, il componente del residuo collegio con il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.

I membri supplenti partecipano a tutte le riunioni del Collegio. Ove ad una riunione del Collegio risulti assente un membro effettivo, il membro supplente presente, eletto con il maggior numero di voti in Assemblea, partecipa alle votazioni che si svolgono nel corso della riunione.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di almeno 2 dei tre componenti effettivi e delibera a maggioranza, in caso di parità il voto del presidente o di suo facente funzione vale il doppio ; coinvolge nelle procedure e nei dibattimenti i componenti supplenti, al fine di assicurare continuità ad eventuali procedimenti in corso, senza diritto di voto tranne:

- In caso di sostituzione alla riunione per assenza di uno dei componenti effettivi;
- In caso di sostituzione per decadenza di uno dei componenti effettivi;
- In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 30 giorni. In questo caso resterà in carica fino alla conclusione del procedimento in corso.
- In caso di procedimento promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri.

Art. 3 RIUNIONI DEL COLLEGIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il Collegio dei Probiviri viene convocato tramite mail o altro strumento informatico dal Presidente, secondo necessità, per la presa in esame di esposti e per gli adempimenti istruttori nei termini richiesti dalle presenti norme di procedura, nonché per trattare qualsiasi materia in relazione ai compiti del Collegio fissati dallo Statuto.

Le votazioni nell'ambito del Collegio avvengono a scrutinio palese e ciascun membro ha diritto di far risultare a verbale le motivazioni del proprio voto.

Le decisioni del Collegio sono trascritte nel libro dei verbali e di queste il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto delle norme vigenti della privacy.

Una copia della convocazione del Consiglio deve essere trasmessa al Segretario Generale dell'Associazione.

Il verbale di ogni riunione viene redatto a cura del Segretario del Collegio, o in sua assenza da un suo sostituto eletto nel corso della riunione, e controfirmato dal Presidente e, una volta approvato, viene trasmesso ai componenti del Collegio, nonché in via riservata al Presidente ed al Segretario Generale.

Il Collegio si avvale per l'attività di sua competenza della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso la Sede dell'Associazione.

Su accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.

Art. 4 COMPETENZE

Il Collegio dei Probiviri, come stabilito dall'art. 21 dello Statuto, ha competenza sugli organi nazionali e territoriali, sull'osservanza della disciplina associativa, sulla violazione di tutte le norme statutarie e regolamentari e sull'applicazione delle relative sanzioni disciplinari. Ove richiesto esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme statutarie.

Adotta provvedimenti disciplinari di richiamo, censura, sospensione oppure esclusione nei confronti di soci ove risultino violazioni allo Statuto, al Regolamento di esecuzione dello Statuto, a norme di Etica e di Comportamento.

Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. 5 NORME DI PROCEDURA

L'istanza da parte di un socio o di una terza parte non iscritta alla Associazione, oppure su iniziativa di un membro effettivo o supplente del Collegio, in ordine al mancato rispetto dello Statuto, del Regolamento di esecuzione dello Statuto, di norme di Etica e di Comportamento deve pervenire in forma scritta, anche a mezzo mail, corredata da idonea documentazione.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.

Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi.

L'acquisizione degli atti e di qualsivoglia documento utile all'esame del Collegio sia in prima istanza così come per le successive integrazioni viene effettuata mediante PEC o posta raccomandata da inviare al Presidente del Collegio e per conoscenza, in posta semplice o mail, agli altri membri.

Il Collegio acquisisce gli atti relativi alla istanza chiedendo la produzione di ogni documento utile alle parti e detta, in relazione agli specifici casi, i termini e le procedure delle ulteriori fasi del processo istruttorio, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendo ove opportuno o necessario l'audizione personale.

Le decisioni del Collegio saranno comunicate di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica di avvio del procedimento, mediante posta elettronica alle parti o agli interessati.

Per casi più complessi che richiedano approfondimenti conoscitivi, audizioni, confronti tra le parti, ecc., il Collegio potrà ragionevolmente avvalersi di ulteriori tempi di valutazione che saranno comunicati alle parti ed agli organi associativi.

Il Presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Art. 6 ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 30 (trenta) giorni, notificare agli interessati l'avvio del procedimento disciplinare, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio valutata la gravità, la specificità e le ricadute sulla vita associativa, delle questioni che attengono il procedimento, può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi associativi.

L'adozione di qualsivoglia provvedimento cautelare è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
- necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o a singoli iscritti.

Art. 7 TIPI DI PROCEDIMENTO

I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono i seguenti:

- procedimento disciplinare;
- conciliazione di controversie interne;
- interpretazione dello Statuto;
- accertamento e valutazione dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- parere in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- pareri consultivi su tematiche inerenti la vita associativa espressamente richiesti dagli Organi Nazionali.

Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio di apposita comunicazione – anche in forma elettronica - al Presidente del Collegio che si incaricherà di inviarlo per opportuna visione e deduzioni agli altri componenti.

Art. 7.1 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: DECISIONE

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia di norma definitivamente entro 60 giorni (salvo i casi di cui all'art.5) dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle sanzioni di cui all'art. 10 comma 3, in funzione della gravità delle inadempienze:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- censura;
- sospensione temporanea dalle attività e dai diritti sociali;
- esclusione dall'Associazione.

Tuttavia l'entità della sanzione dovrà tenere in considerazione le seguenti condizioni:

- la violazione non ha causato danni all'Associazione, a singoli membri, o a terzi;
- il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
- la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
- questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.

L'accertamento potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nell'arco del successivo biennio.

Art. 7.2 CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIE INTERNE

Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.

La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate.

Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione di norma entro 60 giorni (salvo i casi di cui all'art.5) dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento.

Art. 7.3 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d'ufficio, parere di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuative dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.

Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità di atti allo Statuto o a norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Presidente Nazionale, al Segretario Generale e alla Direzione Nazionale, che sono tenuti a revocare e modificare le relative proposte o ad annullare in via d'urgenza le norme eventualmente già approvate.

Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto, dei Regolamenti o Direttive adottate ai sensi dello stesso, può essere richiesta al Collegio dei Probiviri un'interpretazione pro veritate. Allorché accertata la contraddittorietà o la non conformità di atti allo Statuto o a norme regolamentari, il Collegio comunica tempestivamente le sue decisioni al Presidente e alla Direzione Nazionale, che sono tenuti a revocare e modificare le relative proposte o ad annullare in via d'urgenza le norme eventualmente già approvate. La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.

L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.

Art. 7.4 REQUISITI DEGLI ASSOCIATI E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Per autonoma iniziativa o su istanza di singoli associati o di organi e strutture dell'Associazione, il Collegio dei Probiviri accerta e valuta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi da parte degli associati e le eventuali cause di incompatibilità dei medesimi.

L'accertamento di incompatibilità è normalmente successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità sopravvenuta.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia di norma entro 60 giorni (salvo i casi di cui all'art.5) dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, emettendo una decisione motivata.

Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti, ovvero le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi.

Art. 7.5 SCIoglimento anticipato di un organo

Il Collegio dei Probiviri può avviare un procedimento finalizzato a proporre all'Assemblea generale dei soci delegati lo scioglimento di un organo dell'Associazione:

- per gravi irregolarità amministrative, previo parere motivato e documentato dell'Organo di controllo contabile e/o del Revisore legale dei conti;
- per motivi disciplinari, qualora, durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare a carico di singoli componenti, l'istruttoria abbia fatto emergere la sussistenza di fatti gravi e attendibili che denotino la responsabilità della maggioranza o della totalità dei componenti dell'organo e siano tali da inficiare l'azione dell'organo stesso.

Su istanza di singoli organi o associati, lo stesso tipo di procedimento è avviato dal Collegio per la pronuncia di parere vincolante circa la proposta all'Assemblea di scioglimento di un organo per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento. A titolo di esempio, possono essere considerate causa d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento l'estrema e irrimediabile litigiosità dei componenti, oppure la decadenza di componenti non reintegrabili con i primi dei non eletti. In quest'ultimo caso il Collegio tiene in considerazione anche la prossimità della data prevista per il rinnovo di tutte le cariche associative alla scadenza naturale.

Il Collegio deve pronunciarsi di norma definitivamente entro 60 giorni (salvo i casi di cui all'art.5) dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento o dalla data di consegna di eventuale documentazione richiesta a corredo, emettendo una decisione motivata che preveda la non sussistenza delle cause di scioglimento, ovvero, in caso di accertata fondatezza delle stesse, la proposta di scioglimento dell'organo all'Assemblea generale dei soci delegati .

Nei 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, il Presidente Nazionale deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci delegati.

Art. 8 ADEMPIMENTI

Per ogni atto o delibera che rivesta un carattere disciplinare, il Collegio formula a verbale le motivazioni della decisione adottata.

Ove il Collegio, sia in caso di deferimento sia in caso di reclamo art. 10 comma 2 , a) e b) dello Statuto, ritenga di infliggere la sanzione del richiamo scritto o della censura, irroga direttamente la sanzione mediante la comunicazione della decisione al condannato tramite la Segreteria Generale.

In caso di condanna alla sospensione dalle attività e dai diritti sociali, il Collegio irroga direttamente la sanzione e la comunica al Presidente Nazionale per l'esecuzione.

In caso di condanna di esclusione il Collegio trasmette la decisione al Presidente Nazionale e alla Direzione Nazionale per i successivi adempimenti relativi alla irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 9, comma 9 e 10.